

DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI AD ONLUS, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE – D.L. 35/2005

Il Decreto Legge 35/2005, ha introdotto una nuova disciplina di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e di determinati soggetti operanti nel no-profit.

La Norma prevede un più elevato limite di deducibilità per le erogazioni liberali in denaro e/o in natura nel limite del 10 % del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui. La Legge 35/2005 si aggiunge alle previgenti disposizioni in materia con l'effetto di produrre un rilevante incremento del limite posto dall'art. 100, comma 2, lett. h del TUIR che stabilisce una deducibilità massima di Euro 2.065,83 o del 2% del reddito di impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI

Gli Enti beneficiari delle liberalità in denaro o in natura effettuate ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 sono tassativamente individuati:

- **ONLUS** ex art. 10, comma 1 del D.Lgs. 460/1997, incluse le Onlus di Diritto (es. Associazioni di Volontariato ex Legge 266/1991) e le Onlus Parziali.
- **Associazioni di promozione sociale** iscritte nel Registro Nazionale, nonché i relativi livelli di organizzazione territoriale ed i circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale (Circolare Ministeriale n.39/E del 19.08.2005).
- **Fondazioni e associazioni riconosciute** (con personalità giuridica) aventi per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, la ricerca scientifica.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE

La deduzione prevista dall'art.14 del D.L. 35/2005 opera sia per i soggetti IRPEF, cioè persone fisiche, sia per i soggetti IRES e cioè società di capitali, enti commerciali e non.

Trattandosi di una deduzione dal reddito complessivo, il risparmio fiscale va calcolato in base all'aliquota effettiva d'imposta del soggetto erogatore. Per i soggetti IRES il risparmio è pari all'aliquota d'imposta proporzionale, attualmente pari al 27,50%.

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE LIBERALITA'

Le erogazioni liberali in denaro possono essere eseguite tramite bonifico bancario, assegni bancari e circolari non trasferibili, carte di credito, di debito o prepagate. Non sono ammessi versamenti in contanti.

Le erogazioni liberali possono avere per oggetto non solo denaro ma anche beni in natura.

Per i beni in natura il valore da utilizzare è quello normale, ovvero il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari (come da listini, tariffari o in mancanza come da stima peritale).

La Circolare Ministeriale n.39 sopra citata, stabilisce che il beneficiario dovrà rilasciare al donante una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni ricevuti con l'indicazione dei relativi valori.

Si tenga inoltre presente che l'erogazione in natura costituisce destinazione di beni a finalità estranee all'impresa e pertanto è potenzialmente generatrice di ricavi o plusvalenze pari alla differenza tra il valore normale del bene donato ed il suo valore di carico.

CONDIZIONI IMPOSTE AI SOGGETTI BENEFICIARI

Il D.L. 35/2005 prevede un requisito non trascurabile a carico dei soggetti beneficiari e non previsto per le erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lettera h del TUIR:

- 1) La tenuta di scritture contabili idonee a rappresentare in modo completo ed analitico le operazioni effettuate in ogni periodo a prescindere dalla natura giuridica del soggetto, dalle sue dimensioni reddituali e dal regime fiscale adottato (Es. Regime 398/91). La tenuta della contabilità ordinaria, dato che si fonda sulla raccolta di scritture contabili cronologiche e sistematiche, diventa essenziale per soddisfare il requisito suddetto.

- 2) La redazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente; la redazione di un vero e proprio bilancio con stato patrimoniale e conto economico soddisfa il requisito suddetto.

SANZIONI APPLICABILI

L'Art. 14 del D.L. 35/2005 ha sancito in proposito una maggiorazione delle sanzioni applicabili in capo al soggetto erogante (da un minimo del 300 per cento ad un massimo del 600 per cento della maggiore imposta liquidata) e la responsabilità in capo all'ente beneficiario ed ai suoi amministratori quando la deduzione risulti indebita per l'insussistenza dei caratteri solidaristici dichiarati o rappresentati agli erogatori.

Il soggetto erogatore non può cumulare le deduzioni in argomento con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

ALTRE EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILI DAL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:

- 1) Le erogazioni in denaro e in natura effettuate da persone fisiche ad ONLUS, sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% dell'erogazione, calcolata sul limite massimo di Euro 2.065,83 (Rif. Art. 15, co.1, Lett. i-bis del TUIR).
- 2) Le erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche ad Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% dell'erogazione, calcolata sul limite massimo di Euro 1.500,00 (Rif. Art. 15, co.1, Lett. i-ter del TUIR).

ALTRE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO D'IMPRESA:

- 3) Le erogazioni in denaro effettuate da imprese ad ONLUS, sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura massima di Euro 2.065,83 o del 2% del reddito dichiarato ex Art. 100, co.2, Lett. h del TUIR.
- 4) La cessione di prodotti alimentari e di farmaci effettuate da imprese ad ONLUS sono costi deducibili dal reddito di impresa ex art. 13, co.2 del D.Lgs. n.460/1997. Le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze
- 5) La cessione di altri beni prodotti e scambiati dall'impresa ad ONLUS sono costi deducibili che concorrono con le altre erogazioni alla formazione del limite di deducibilità di Euro 2.065,83 o del 2% del reddito di impresa dichiarato.
- 6) Le spese per l'impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, utilizzati per prestazioni di servizio erogate ad ONLUS, sono deducibili dal reddito d'impresa nel limite del 5 per mille del costo totale del lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ex art. 100, co.2 lett. i del TUIR
- 7) Le erogazioni in denaro effettuate da imprese ad Associazioni di promozione sociale, sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura massima di Euro 1.549,37 o del 2% del reddito dichiarato ex Art. 100, co.2, Lett. l del TUIR).